



PROVINCIA DI TORINO
L'Assessore alla Pianificazione Territoriale

Torino, 06/07/1999

PROVINCIA DI TORINO
PROTOCOLLO GENERALE
N. 112133 Postiz. _____
DATA 8-7- 1999
Struttura Mittente 103000001
Strutt. Dest. _____

Al Signor Sindaco del
Comune di SAN DIDERO

e p.c. Alla REGIONE PIEMONTE
Assessorato all'Urbanistica
C.so Bolzano, 44
TORINO

Oggetto: Progetto Preliminare della Variante Strutturale al P.R.G.C. - Parere di competenza da parte della Provincia di Torino.

Con nota n. 1318 del 14/05/1999, codesto Comune ha messo a disposizione della Provincia gli atti relativi al Progetto Preliminare della Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente.

In riferimento a quanto sopra, a seguito dell'istruttoria effettuata dal Servizio Urbanistica di questa Provincia, formulata alla luce delle indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77, e degli strumenti di pianificazione sovracomunale esistenti, si esprime il parere di competenza in merito ai contenuti della variante in oggetto. Parere che risulta così articolato:

a) innanzi tutto si fa presente che:

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/07/1998 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9/11/1998) è stato approvato il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.), adottato dall'Autorità del Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 26/97 dell'11 dicembre 1997;
- dalla data di pubblicazione scattano i termini per l'adeguamento dei P.R.G. alle Norme di attuazione del P.S.F.F., nel rispetto delle finalità, fissate all'art. 1, di assicurare un adeguato livello di sicurezza del territorio relativamente a possibili fenomeni alluvionali;
- sono "... di carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici nonché per i soggetti privati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, della Legge 19 maggio 1989 n. 183, le prescrizioni contenute nelle seguenti norme: art. 6, comma 2 lettere a) e b); art. 7, comma 2; art. 15; art. 16, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6.";

b) è necessario che sulle tavole di Piano venga riportata anche la fascia di rispetto dai corsi d'acqua pubblici prevista dall'art. 29 della L.R. 56/77 e venga inserita l'individuazione delle porzioni di territorio da sottoporre ai vincoli dell'art. 1 della L. n. 431/85; precisamente quelli relativi alle lettere: c) torrenti e corsi d'acqua pubblica e relative fasce; g) territori coperti da boschi e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento; h) terre gravate di uso civico;

c) occorre tenere presente che il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 388-C.R. 9126 del 19/06/1997, dispone che il rilascio delle

autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge 1497/39, ricadenti nelle fasce di rispetto del Fiume Dora Riparia, sottoposte ai vincoli dell'art. 1 della L. n. 431/85, compete solo alla Regione Piemonte;

- d) in linea generale si specifica che la monetizzazione delle aree a servizi pubblici può essere ammessa solo se il P.R.G.C. individua cartograficamente aree con tale destinazione in misura sufficiente a soddisfare gli standard minimi previsti dall'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i.. Nella fattispecie si ritiene che la normativa contenuta nell'art. 28, relativa all'"Area di nuovo impianto destinata alla piccola industria, all'artigianato e per attività terziarie - In2", non sia conforme al disposto del succitato art. 21;
- e) si richiamano, inoltre, le "prescrizioni che esigono attuazione" contenute nell'art. 10.4 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (di cui si allega un estratto), le quali prevedono il divieto di individuare aree produttive "miste" senza la precisazione delle percentuali da riservare alle destinazioni ammesse;
- f) considerato che il citato Piano Territoriale di Coordinamento individua la zona in questione come area già parzialmente urbanizzata, nella quale si ritiene possibile l'inserimento di nuove destinazioni produttive, si raccomanda comunque di procedere attraverso uno studio urbanistico specifico volto al perseguimento del potenziamento del sistema insediativo e delle reti infrastrutturali ponendo le premesse di una pianificazione urbanistica sovracomunale alla quale potrebbero concorrere anche la Comunità montana e la Provincia di Torino. Occorre altresì porsi l'obiettivo del *"completo rispetto dei valori paesistici e ambientali dei luoghi interessati e di un loro contesto sufficientemente ampio"* trovandosi a ridosso di un importante "canale di osservazione", costituito dall'Autostrada del Frejus, dal quale si spazia sui declivi e versanti montani e sui nuclei storici esistenti.
- Per tali motivazioni si suggerisce di rivedere i parametri edificatori attualmente previsti: a questo fine si ritiene opportuno che essi vengano rapportati alla superficie fondiaria anziché a quella territoriale; inoltre si raccomanda di inserire, per la fascia di rispetto autostradale, una protezione per la mitigazione del rumore al fine del rispetto della Legge 447/95 e del relativo regolamento di attuazione;
- g) dalla relazione geologica si rileva che per la suddetta area non vengono completamente esclusi pericoli legati a fenomeni di rigurgito e sifonamento e viene evidenziata una scarsa profondità della falda freatica. Si richiede pertanto, anche in considerazione del fatto che la zona si trova nella Fascia "C" del P.S.F.F., di integrare le norme di attuazione con delle disposizioni tendenti a:
- favorire il regolare deflusso delle acque;
 - prevedere un corretto smaltimento delle acque piovane;
 - mettere in sicurezza il sito in ottemperanza agli obiettivi ed alle modalità indicate all'art. 8 delle Norme di attuazione del citato P.S.F.F.;
- h) infine, si fa presente che la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, proposta ai sensi del comma 6 dell'art. 27 della L.R. n. 56/77, deve essere supportata, come previsto dal comma succitato, da una adeguata documentazione tecnica, la quale non risulta allegata al progetto preliminare della Variante. A tale proposito si ricorda che:
- detta riduzione dovrà essere altresì autorizzata, per quanto attiene l'aspetto igienico-sanitario, dalla Regione Piemonte, come previsto dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 09/12/1987, n. 16/URE.;
 - fintanto che non viene acquisita la suddetta autorizzazione continua a permanere il precedente limite stabilito dall'Autorità Sanitaria competente;
 - qualora l'Autorità Sanitaria estendesse il limite della fascia di rispetto indicata dalla variante (mt. 50 lungo il lato sud) dovrà comunque essere osservata tale maggiore distanza e, di conseguenza, dovranno essere corrette le tavole di Piano.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Nell'occasione si ricorda che la Provincia di Torino ha reso disponibili, tramite Internet, anche dati cartografiche e socio-economiche contenenti informazioni di supporto all'attività di

pianificazione urbanistica degli Enti Locali. A tal fine è stato creato un apposito sito denominato "web-cartografico", raggiungibile dall'indirizzo "www.provincia.to.it", il quale consente la visualizzazione, la consultazione e lo scaricamento di dati che possono essere utilizzati, previa password gratuita, dagli Enti pubblici che ne fanno richiesta.

Si ringrazia per la considerazione e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale

(Luigi RIVALTA)

